

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 42

Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo.

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo, previa stipula di accordi di collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, con i comuni, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché nel campo del disagio minorile.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove un tavolo di lavoro regionale, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno a livello regionale.
3. Le aziende ULSS, anche in via sperimentale, attuano le iniziative stabilite dal tavolo di cui al comma 2.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, al fine dell'eventuale adozione di un provvedimento più articolato che consenta di superare la fase sperimentale.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 43

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Spese per l'attuazione dei progetti d'impiego dei giovani a carico degli enti gestori.

1. *Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dalla Regione un'indennità di servizio definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.*
2. *Sono a carico degli enti gestori:*
 - a) *le spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all'articolo 17;*
 - b) *le spese per la formazione dei giovani;*
 - c) *le spese di trasporto, vitto e alloggio dei giovani, quando siano presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego;*
 - d) *le spese di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 5, comma 3."*
2. L'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 44

Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario.

1. È istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" e successive modifiche ed integrazioni sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, destinato a servizi sociali e socio-sanitari, da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto.

2. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i proprietari degli immobili oggetto di intervento o altro avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari purché appartengano alle categorie dei soggetti pubblici o dei soggetti privati non a scopo di lucro di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde, determina con proprio provvedimento le tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e rimborso dei finanziamenti, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità;
- b) la ripartizione delle quote del fondo da destinare a finanziamento in conto capitale a fondo perduto ed a finanziamento in conto capitale a rimborso;
- c) il finanziamento è concesso nel limite dell'80 per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'ammontare del finanziamento può coprire interamente le spese, sulla base di criteri predeterminati volti a premiare la gestione efficiente dell'ente;
- d) sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a quindici anni, a partire dalla data della segnalazione certificata di agibilità. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2;
- e) la restituzione del finanziamento può avere una durata massima di dieci anni;
- f) deve essere garantita dal richiedente la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto;
- g) il finanziamento è erogato successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento.

4. La Giunta regionale approva, altresì, uno schema di convenzione che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, che deve prevedere, tra l'altro:

- a) il cronoprogramma del progetto con l'indicazione della data di inizio e fine lavori;
- b) il piano di rimborso del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
- c) l'obbligo per il beneficiario di prestare specifica garanzia fideiussoria a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
- d) la durata della convenzione stessa, che non può essere inferiore a dieci anni e le eventuali revoche.

5. L'ammissione al finanziamento è revocata:

- a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma, delle relative tempistiche e delle altre clausole stabilite dalla convenzione;
- b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente;
- c) negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3.

6. Nel caso di revoca, le somme eventualmente erogate devono essere restituite entro il termine massimo di tre mesi dalla data di notifica dell'atto di revoca, anche mediante escussione della fideiussione. La Giunta regionale può prevedere, con il provvedimento di cui al comma 3, ulteriori modalità di restituzione.

7. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare progetti di carattere innovativo secondo modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

8. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti dalla Regione. La sua dotazione può essere integrata da apporti provenienti dalle fondazioni bancarie e da altri istituti di credito sulla base di specifiche convenzioni, nonché da altri soggetti pubblici e privati.

9. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo attraverso la struttura regionale competente la quale, a tal fine, si avvale anche delle aziende ULSS nel cui ambito è collocato l'immobile oggetto di finanziamento.